



REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA PER LA MEDIAZIONE FAMILIARE

(Testo approvato nella riunione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia del 17 marzo 2025)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Ordine degli avvocati di Brescia vista la crescente esigenza di gestione dei conflitti che coinvolgono le famiglie, in ragione del ruolo centrale assunto dalla mediazione familiare nelle controversie familiari a seguito delle più recenti modifiche legislative, considerato che con il Decreto 27.10.2023 n. 151 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disciplinato la figura professionale del mediatore familiare, con il presente regolamento intende offrire a favore del cittadino in generale e delle famiglie in particolare, il servizio di mediazione familiare da parte di avvocati iscritti in apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio professionale di detta attività.

Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare quale percorso per il raggiungimento di accordi finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari tra coniugi e conviventi (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione in materia di famiglia, unione civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto) ed endo-familiari (es. gestione e cura dell'anziano) a cui la parti accedono sia su invito del Giudice sia su iniziativa di taluna o di entrambe le parti, nonché degli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto nelle relazioni familiari.

Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

Il percorso di mediazione è improntato ai principi di informalità, celerità, oralità e riservatezza. Il ricorso alla mediazione familiare non preclude il ricorso alla giurisdizione ordinaria o alla negoziazione assistita; le parti, tuttavia, vengono invitate a non iniziare o comunque coltivare azioni giudiziarie durante il percorso di mediazione.

ARTICOLO 2 – IL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE E LA SEGRETERIA

Il responsabile della mediazione familiare (di seguito "responsabile") viene designato dal Consiglio dell'Ordine tra un consigliere che assicuri adeguata competenza in materia. Rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio che lo ha nominato e decade dall'incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio.

Il responsabile:

- assume la direzione della mediazione familiare e ne cura l'organizzazione; dirige la tenuta del registro dei procedimenti di mediazione familiare da parte della segreteria amministrativa;



- individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ed in conformità alla normativa vigente, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento nell'elenco dei mediatori familiari;
- istruisce le richieste di iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari e le cancellazioni dall'elenco e le sottopone al Consiglio dell'Ordine per le relative deliberazioni;
- nomina e sostituisce il mediatore familiare qualora ciò si renda necessario.

La segreteria dell'Ordine degli avvocati di Brescia cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione familiare, provvede alla formazione e alla custodia dei fascicoli e a tutte le altre funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.

La segreteria:

- a) tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento rubricato e numerato nel registro dei procedimenti, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato o indicato dalle parti, la durata del procedimento e il relativo esito;
- b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi di mediazione di cui al successivo art. 14 del presente regolamento;
- c) nell'ipotesi di domanda congiunta, fissa il primo incontro informativo con le parti, con i loro difensori e con il mediatore ai sensi del successivo art. 11 del regolamento.

ARTICOLO 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione familiare si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la segreteria dell'Ordine degli avvocati di Brescia. Gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, mediante sistemi di videoconferenza utilizzabili da persone autorizzate e che consentano il riconoscimento e l'individuazione dei partecipanti nonché la tutela della riservatezza.

La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli avvocati), il quale deve contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che le assistono;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dei mediatori familiari tenuto dall'Ordine degli avvocati di Brescia (solo in caso di domanda congiunta).

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola parte la segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro di mediazione, nonché il nominativo del mediatore designato;



- all'altra parte: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, il nominativo del mediatore designato, l'invito a comunicare la propria adesione e un'informativa sulla mediazione.

La parte che intende aderire al procedimento dovrà inoltrare alla segreteria dell'Ordine degli avvocati il relativo modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli avvocati) debitamente compilato in ogni sua parte.

ARTICOLO 4 - PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI

La presenza dei legali ai singoli incontri viene valutata e decisa con il mediatore nel corso del percorso, ferma restando la loro obbligatoria presenza al primo incontro e a quello conclusivo.

ARTICOLO 5 - IL MEDIATORE

Il mediatore interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo, e comunque in occasione della crisi del nucleo familiare. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente (art. 2 D.M. n. 151/23).

Il mediatore Familiare non svolge attività di consulenza legale sull'oggetto della controversia. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento, è designato dal responsabile tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco dei mediatori familiari istituito presso l'Ordine, secondo criteri inderogabili di scorrimento, salvo indicazione congiunta delle parti.

I mediatori familiari iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto delle regole, anche deontologiche, previste e sancite dall'art. 8 del presente regolamento.

Il mediatore familiare deve comunicare alla segreteria, non oltre i due giorni successivi alla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, sottoscrivendo il relativo modulo e contestualmente apposita dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità senza la quale non può avere inizio il procedimento di mediazione. Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore familiare dovrà darne immediata comunicazione alle parti ed alla segreteria dell'Ordine degli avvocati di Brescia. In tale caso, le parti possono richiedere all'Ordine degli avvocati di Brescia la sostituzione del mediatore familiare. In caso di accoglimento dell'istanza, il responsabile nominerà un altro mediatore.

Il responsabile provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all'incarico mediante dichiarazione a mezzo posta certificata, idoneamente motivata. In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza valida motivazione, pena la cancellazione dall'elenco.

ARTICOLO 6 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE



Nell'ipotesi in cui il mediatore familiare, per qualsiasi giustificato motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura, dandone comunicazione alla Segreteria per essere sostituito.

Ciascuna delle parti potrà richiedere all'Ordine degli avvocati di Brescia, per giustificati motivi o per incompatibilità, la sostituzione del mediatore incaricato del procedimento. Sulla richiesta e sull'istanza di sostituzione provvede il responsabile.

La sostituzione del mediatore viene disposta, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento e comunicata alle parti a cura della Segreteria.

ARTICOLO 7 - NOMINA NUOVO MEDIATORE IN CASO DI NON ACCETTAZIONE DEL MEDIATORE NOMINATO

Nell'ipotesi in cui il mediatore familiare, entro i termini assegnati, non accetti l'incarico, per incompatibilità ovvero per altre gravi ragioni indipendenti dalla sua volontà, verrà nominato il mediatore successivo in elenco ed il mediatore sostituito verrà incaricato della mediazione successiva senza attendere lo scorrimento dell'intero elenco.

Qualora la sostituzione venga richiesta dal mediatore o dalle parti nel corso del procedimento di mediazione, se la richiesta verrà accolta, verrà nominato il mediatore successivo nell'elenco seguendo la turnazione ed il mediatore sostituito attenderà il suo nuovo turno di nomina.

In questo ultimo caso il mediatore sostituito in corso di procedimento riceverà il compenso per gli incontri svolti sino alla sostituzione.

ARTICOLO 8 - REGOLE DEONTOLOGICHE DEL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare esercita l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti delle parti, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo ed in virtù di quanto previsto dall'art. 6 Decreto 27.10.2023 n. 151 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è tenuto al rispetto delle seguenti Regole Deontologiche.

1) Al mediatore familiare non è consentito:

- a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, c.p.c.;
- b) intervenire in mediazioni familiari qualora abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti o quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato;
- c) intervenire in mediazioni familiari quando in precedenza abbia assistito una delle parti in controversie di natura familiare;
- d) erogare alle parti servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;



- e) far pressione sulle parti per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
- f) fornire alle parti prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;
- g) offrire o accettare doni, richieste e favori dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione;
- h) percepire compensi di mediazione familiare direttamente dalle parti.

2) Il mediatore familiare deve:

- a) curare costantemente la propria preparazione professionale in conformità a quanto previsto dal Decreto 27.10.2023 n. 151 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- b) segnalare alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare.

3) Nel rapporto con le parti il mediatore familiare è tenuto a:

- a) informare le parti dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;
- b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con le parti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
- c) informare le parti, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare;
- d) informare le parti sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;
- e) informare le parti, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
- f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g) informare le parti che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'articolo 2, della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4) In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:

- a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità ed i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;
- b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il Tribunale;
- c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;



- d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;
- e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dalle parti o attraverso i loro avvocati;
- f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione delle parti al percorso di mediazione familiare.

5) Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:

- a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambe le parti;
- b) ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
- c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.

6) L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore familiare (o abbia assistito alla mediazione in forma di tirocinio) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; il divieto si estende ai professionisti soci e/o associati; dovrà, inoltre, sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di una delle parti in successive controversie familiari che insorgano tra le stesse.

ARTICOLO 9 - REQUISITI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO MEDIATORI FAMILIARI TENUTO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Possono essere iscritti nell'elenco dei mediatori familiari tenuto dall'Ordine degli avvocati di Brescia, gli avvocati con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale di appartenenza e che siano in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3 - 4 - 5 del Decreto 27.10.2023 n. 151 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'esercizio della professione di mediatore familiare.

L'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine, sentito il responsabile.

ARTICOLO 10 - FORMAZIONE CONTINUA DEL MEDIATORE FAMILIARE ISCRITTO NELL'ELENCO TENUTO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

I mediatori familiari iscritti nell'elenco tenuto dall'Ordine degli avvocati di Brescia dovranno aver cura di svolgere al 31.12 di ogni anno l'aggiornamento professionale previsto dall'art. 5 Decreto 27.10.2023 n. 151 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3 art 5 di detto decreto, consistente in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5 di detto articolo.



I mediatori familiari iscritti nell'elenco tenuto dall'Ordine degli avvocati di Brescia dovranno documentare all'Ordine degli avvocati di Brescia l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale, inoltrando alla segreteria dell'Ordine adeguata documentazione entro il 15 gennaio di ogni anno successivo a quello formativo.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo ovvero la sua mancata documentazione alla segreteria dell'Ordine, essendo requisito per l'esercizio della professione di mediatore familiare, comporterà la cancellazione del mediatore Familiare dall'elenco dei Mediatori Familiari tenuto dall'Ordine degli avvocati di Brescia.

ARTICOLO 11 - PRIMO INCONTRO INFORMATIVO

La segreteria fissa il primo incontro, che dovrà tenersi inderogabilmente presso la sede dell'Ordine degli avvocati di Brescia, tra le parti, gli avvocati ed il mediatore, il quale fornisce l'informativa sugli obiettivi e le modalità del percorso di mediazione familiare.

Il primo incontro di mediazione familiare sarà gratuito ad eccezione dei costi di gestione richiesti dalla segreteria.

ARTICOLO 12 - INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO ED ESITO DEL PROCEDIMENTO

Qualora le parti, a seguito del primo colloquio informativo di cui all'art. 11 del presente regolamento, aderiscano al percorso di mediazione familiare, condivideranno con il mediatore gli obiettivi ed il calendario della loro attività e verranno fissati i successivi incontri per la trattazione di tutti i temi individuati. Le parti in tale evenienza, accetteranno altresì il presente regolamento ed il compenso di cui all'art 14, sottoscrivendo apposito preventivo, con l'indicazione del grado di complessità e conflittualità del procedimento (bassa, media o alta), che verrà loro sottoposto dal mediatore. Fermo restando quanto previsto all'art 4, i legali potranno partecipare agli incontri successivi al primo se ne faranno specifica richiesta al mediatore familiare o se quest'ultimo riterrà opportuna la loro presenza. Gli incontri si terranno presso la sede dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Al termine del percorso, qualora sia emersa un'ipotesi di accordo, il mediatore fisserà un incontro, alla presenza dei legali delle parti, per la redazione dell'accordo di mediazione di cui viene redatto verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione.

Dell'accordo raggiunto durante l'incontro verranno redatti tre originali due dei quali verranno consegnati alle parti ed uno verrà depositato presso la segreteria dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA

Il percorso di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni appresi durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.



Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore familiare ed il personale di segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e/o di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti alla segreteria dell'Ordine degli avvocati di Brescia e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Il personale che opera presso la segreteria non deve indicare nominativi di mediatori familiari, limitandosi eventualmente a mettere a disposizione l'elenco su richiesta delle parti.

I dati raccolti nello svolgimento dell'attività di mediazione familiare sono trattati nel rispetto delle previsioni del GDPR 2016/679 ed in conformità alla privacy policy dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

ARTICOLO 14 - COMPENSO DEL MEDIATORE FAMILIARE E SPESE DI SEGRETERIA

Per l'avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di € 40,00 oltre IVA quali spese di segreteria, somma che deve essere versata, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Per gli incontri successivi al primo sarà dovuto al mediatore il compenso di cui all'art. 8 Decreto 27.10.2023 n. 151 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed in particolare ciascuna delle parti si impegna a corrispondere all'Ordine degli avvocati di Brescia, il quale a chiusura del procedimento verserà al mediatore familiare il relativo compenso, per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge. La somma indicata è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

- a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;
- b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;
- c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.

La bassa, media o alta complessità viene indicata dal mediatore all'esito del primo incontro ed indicata nel preventivo che verrà sottoposto alle parti per la sottoscrizione.

Oltre al compenso per il mediatore, per tutto il procedimento di mediazione ed all'esito dello stesso, è dovuta la somma forfettaria pari al 21% del compenso del mediatore familiare quali spese di segreteria, somma da corrispondersi da entrambe le parti in ragione del 50%.